



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**PARERE 146.11.2010 ( prot. 25502 del 17/9/2010)**

OGGETTO : Misure di fuoriuscita L.S.U. - Azienda sanitaria – Inquadramento laureati biologi.

Coniugando quanto disposto dall' art. 25, c. 1, l.r. 21/2003 (in ordine alla compatibilità delle misure di fuoriuscita con l'ordinamento di ciascun ente) con il rinvio alle pertinenti discipline per l'applicazione dei contratti quinquennali operato dalla circolare dell'Assessore regionale per il lavoro n. 39 del 2004 (ove è specificato che i contratti quinquennali di diritto privato di cui al suddetto art. 25, c.1, lett. b), trovano “disciplina negli ordinamenti propri degli enti e nelle generali disposizioni in materia di fuoriuscita dai lavori socialmente utili”), se ne ricava che la posizione di ogni lavoratore contrattualizzato va regolata in base alle norme vigenti per il personale proprio dell'ente “utilizzatore”.

Al lavoratore già avviato come tecnico di laboratorio biomedico, ove in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di biologo ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 483/97 dovrà essere assicurato l'inquadramento nell'area dirigenza.

L.r. 21/2003, art. 25

Voci : Sanità – Lavoro  
Redattore: Dott. Buttafuoco

V: Dir. Pos. 3

